

Statuto dell'associazione studentesca italoфона di Lucerna



Titolo preliminare: Nome, costituzione, sede

Art. 1 Costituzione

¹ Sotto la denominazione di "Iuxta Cineris Montem" (denominata in seguito "l'associazione") viene costituita l'associazione studentesca italoфона di Lucerna ai sensi degli art. 60 e seguenti CCS.

² L'associazione è apolitica e aconfessionale.

³ L'associazione è altresì riconosciuta sotto la sigla "IU.CI.M.".

Art. 2 Sede

La sede sociale sita presso l'università di Lucerna.

Titolo primo: Scopo

Art. 3 Scopi dell'associazione

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

1. incentivare l'integrazione degli studenti di lingua italiana nell'ambito della vita universitaria lucernese e promuovere l'inserimento dei nuovi studenti;
2. rafforzare i valori umani quali la collaborazione, lo spirito di gruppo, l'amicizia, il reciproco sostentamento, l'aiuto, la comprensione e la lealtà tra i soci;
3. promuovere e organizzare momenti ricreativi e di intrattenimento di natura culturale e di svago;
4. adoperarsi affinché ogni membro abbia la concreta possibilità di affrontare le difficoltà universitarie con tranquillità, serenità e con la consapevolezza di ricevere in ogni momento il sostegno e l'appoggio da parte degli altri soci;
5. rafforzare l'immagine accogliente e goliardica del popolo latino, segnatamente di quello ticinese.

Titolo secondo: Del societariato e della tassa sociale

Art. 4 Soci

L'associazione si compone di soci attivi, soci onorari, soci sostenitori e alunni.

Art. 5 Soci attivi

¹ I soci attivi sono studenti, dottorandi o assistenti italoфoni che manifestano la volontà di aderire agli scopi dell'associazione.

² In casi speciali il Comitato può ammettere all'unanimità altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

³ I soci attivi sottostanno al pagamento della tassa sociale.

Art. 6 Soci onorari

¹ I soci onorari sono coloro che hanno contribuito in modo rilevante allo sviluppo dell'associazione ed all'attuazione dei suoi scopi; possono avere la posizione di soci onorari anche gli ex studenti.

² I soci onorari vengono proposti dall'assemblea o dal comitato.

³ Non sottostanno all'obbligo di pagamento della tassa sociale.

⁴ Partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto.

⁵ I soci onorari ricevono un attestato che legittimi la loro posizione.

Art. 7 Soci sostenitori

¹ I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che desiderano sostenere economicamente l'associazione per l'adempimento dei suoi scopi.

² Il sostegno economico deve essere almeno del doppio rispetto alla tassa sociale.

³ Essi possono partecipare alle assemblee dell'associazione; non hanno diritto di voto.

⁴ I soci attivi eletti a membri di Comitato sono esonerati dal pagamento della tassa sociale. La tassa semestrale già pagata dai soci eletti al Comitato dell'Assemblea di fine semestre autunnale non viene restituita.

Art. 8 Alumni

¹ Diventano automaticamente alumni gli studenti che terminano la loro carriera universitaria da soci attivi dopo tre o più semestri come tali.

² In casi speciali il Comitato può ammettere all'unanimità altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

³ Gli alumni non sottostanno all'obbligo di pagamento della tassa sociale.

⁴ Essi possono partecipare alle assemblee dell'associazione; non hanno diritto di voto.

Art. 9 Tassa sociale

¹ L'ammontare della tassa sociale viene definito dall'assemblea; attualmente ammonta a CHF 20.00.

² Per le attività sociali o altri eventi straordinari può essere richiesto dal comitato un ulteriore contributo ai soci.

³ La tassa sociale è semestrale.

Art. 10 Pagamento della tassa sociale

¹ La tassa sociale semestrale deve essere versata tempestivamente; al più tardi entro l'assemblea di fine semestre.

² La mancata partecipazione ad eventi o attività non esonera dal pagamento della tassa sociale.

³ I soci attivi che non pagano sono considerati dimissionari.

⁴ Con la partecipazione ad un'attività sociale non è più consentito al socio dimettersi senza previo pagamento della tassa semestrale.

Art. 11 Esclusione

¹ Nei confronti dei soci che sono causa di persistenti malumori all'interno dell'associazione, che con il loro comportamento ledono gli scopi dell'associazione o che causano un danno ad essa, viene aperto dal comitato un procedimento di esclusione dall'associazione.

² Il comitato si riserva il diritto di proporre all'assemblea l'esclusione di un socio per altri motivi gravi.

³ Competente per l'esclusione dei soci è l'assemblea.

⁴ La tassa sociale non viene restituita.

Art. 12 Dimissioni

¹ Ogni socio ha il diritto di dimettersi dall'associazione in qualsiasi momento e senza addurre motivazioni.

² Le dimissioni devono essere presentate al comitato e hanno effetto immediato.

³ La tassa sociale non viene restituita.

Titolo terzo: Degli organi sociali

Art. 13 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale dei soci
2. il comitato
3. l'ufficio di revisione

Capo primo: Dell'assemblea generale dei soci

Art. 14 Riunioni

¹ L'assemblea è costituita da tutti i soci.

² Essa si riunisce almeno una volta al semestre.

³ La convocazione deve essere effettuata dal comitato almeno quattordici giorni prima della data prevista per l'assemblea, allegando l'ordine del giorno.

⁴ I soci hanno tempo fino a sette giorni prima della data prevista per l'assemblea per proporre ulteriori temi da trattare.

⁵ L'ordine del giorno definitivo deve pervenire ai soci almeno tre giorni prima della data prevista per l'assemblea.

⁶ Può essere convocata senza osservanza dei termini di cui ai capoversi 3, 4 e 5 un'assemblea straordinaria su richiesta di almeno tre membri del comitato o di un quinto dei soci attivi. La richiesta da parte dei soci deve essere scritta, firmata ed indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria.

Art. 15 Direzione dell'assemblea

¹ Le sedute dell'assemblea sono aperte dal presidente dell'associazione.

² Dopo l'apertura dell'assemblea viene eletto a maggioranza semplice fra i soci presenti un verbalista.

³ Il verbale redatto e firmato dal verbalista viene raccolto negli atti dell'associazione; esso può essere consultato in ogni momento da ogni socio.

⁴ Prima di procedere alle deliberazioni, l'assemblea elegge a maggioranza semplice fra i soci presenti due scrutatori; essi non possono né essere membri di comitato né avere un conflitto di interessi con le votazioni o le elezioni in corso.

⁵ I due scrutatori hanno il compito di accertare il risultato di votazioni ed elezioni.

⁶ I singoli soci hanno il diritto di sollevare casi di collisione e di richiedere degli accertamenti al comitato.

Art. 16 Compiti dell'assemblea

Durante le riunioni l'assemblea discute e vota temi inerenti:

1. la composizione e la nomina del comitato;
2. la nomina dei revisori;
3. l'organizzazione sociale;
4. l'approvazione dei conti;
5. i cambiamenti di statuto;
6. la proposta di nuovi soci onorari;
7. l'espulsione di soci attivi;
8. tutto ciò che può essere di interesse per l'associazione.

Art. 17 Votazioni

¹ Per deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno un quarto dei soci.

² Le votazioni avvengono per alzata di mano; può essere richiesto da parte di due quinti dei soci o tre membri del comitato uno scrutinio a voto segreto.

³ Per i cambiamenti di statuto è richiesta una maggioranza di due terzi dei votanti e la presenza di almeno un terzo dei soci attivi.

⁴ Per tutte le altre votazioni vale la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità si procede ad una seconda votazione; un'ulteriore parità equivale ad una bocciatura del tema in oggetto.

Art. 18 Elezioni

¹ Per deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno un quarto dei soci.

² L'elezione dei membri di comitato avviene in forma scritta da parte dei soci.

³ Per le elezioni vale la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità si procede ad una seconda elezione; in caso di rinnovata parità sarà convocata un'assemblea straordinaria.

Art. 19 Delega

¹ Ogni socio può delegare il suo diritto di voto ad un socio attivo presente all'assemblea.

² Il rappresentato non rientra nel quorum minimo necessario per deliberare.

³ La delega deve essere in forma scritta e deve contenere i nominativi del rappresentante e del rappresentato così come il suo volere in merito all'oggetto su cui deliberare.

Capo secondo: Del comitato

Art. 20 Composizione ed organizzazione

¹ Il comitato è composto da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di otto; essi sono:

1. il Presidente;
2. il Vice-Presidente;
3. il Segretario;
4. il Cassiere;
5. il Web-Master;
6. fino a tre membri di comitato aggiunti.

² I quattro membri necessari ai sensi del capoverso 1 devono ricoprire la cariche di presidente, vicepresidente, segretario e cassiere.

³ Sono eleggibili come membri di comitato tutti i soci attivi che studiano a Lucerna da almeno un semestre.

⁴ Le cariche non sono cumulabili.

Art. 21 Riunioni

¹ Il comitato deve riunirsi almeno due volte al semestre.

² Affinché le riunioni siano valide ai sensi del capoverso 1 è necessaria la presenza della maggioranza dei membri di comitato.

³ Possono partecipare alle riunioni fino a due soci esterni al comitato; essi sono considerati uditori.

⁴ Un quarto dei soci può richiedere in forma scritta che venga steso un verbale delle riunioni di comitato, che verrà reso noto all'assemblea.

⁵ Le decisioni all'interno del comitato vengono prese con maggioranza semplice; in casi di parità si procede ad una nuova votazione; in caso di rinnovata parità vale il voto del presidente.

⁶ Valgono i principi di concordanza e di collegialità.

Art. 22 Elezione

¹ I singoli membri di comitato devono essere eletti dall'assemblea per la carica specifica che questi desiderano ricoprire.

² L'elezione può avvenire solo dopo regolare candidatura.

³ Le candidature devono pervenire al Comitato per iscritto al più tardi tre giorni prima dell'Assemblea.

⁴ La candidatura per più cariche è consentita.

⁵ L'elezione per le singole cariche avviene con il seguente ordine:

1. presidente;
2. vice-presidente;
3. segretario;
4. cassiere;
5. web-master;
6. membri di comitato aggiunto.

⁶ Qualora per una carica vi sia un unico candidato, la sua elezione avviene per acclamazione.

⁷ L'elezione avviene a scrutinio segreto con il metodo maggioritario.

Art. 23 Rinnovo delle cariche

¹ I membri di comitato sono rieleggibili.

² Ad ogni assemblea sociale autunnale ogni singola carica di comitato deve essere rinnovata; questo avviene per elezione o rielezione ai sensi dell'art. 22.

³ Nel caso in cui rimanessero delle cariche vacanti, è competenza del comitato organizzarsi affinché i ruoli di presidente, vice-presidente, segretario e cassiere vengano ricoperti.

⁴ Nel caso in cui rimanessero tre membri di comitato o meno, verrà indetta un'assemblea straordinaria.

Art. 24 Dimissioni

¹ Ogni membro di comitato ha il diritto di dimettersi in qualunque momento e senza addurre motivazioni.

² Le dimissioni devono essere presentate al comitato.

³ Il dimissionario deve esplicitare se le sue dimissioni hanno effetto immediato o a partire da un momento successivo.

⁴ In caso di dimissioni di un organo principale con effetto immediato, la sua carica verrà assunta in via provvisoria da un membro di comitato aggiunto.

Art. 25 Esclusione

¹ L'esclusione di un membro di comitato è possibile solo per motivi gravi.

² Essa può essere richiesta da almeno quattro membri di comitato o, in forma scritta, da almeno la metà dei soci attivi; la richiesta è da inoltrare al comitato.

³ Verrà indetta un'assemblea straordinaria.

⁴ Competente per la decisione di esclusione è l'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 26 Compiti del comitato

Il comitato in veste di organo esecutivo dell'associazione:

1. la rappresenta;
2. ne promuove lo sviluppo;
3. programma le attività;
4. convoca le assemblee;
5. mantiene informati i soci sulle attività organizzate.

Art. 27 Il presidente

¹ Il presidente, quale carica più alta all'interno dell'associazione:

1. la rappresenta verso l'esterno;
2. intrattiene i rapporti con gli organi universitari;
3. mantiene vivi i rapporti con i soci;
4. ha il diritto di convocare le riunioni di comitato e di presiederle;
5. redige un rapporto sulle attività svolte durante l'anno, che viene letto all'assemblea.

² In caso di indisponibilità del presidente, la linea di successione è la seguente: vice-presidente, segretario, cassiere, web-master, primo, secondo e terzo membro di comitato aggiunto.

Art. 28 Il vice-presidente

Il vice-presidente coadiuva il presidente in tutti i suoi compiti; in particolare mantiene i rapporti con le altre associazioni studentesche svizzere, con gli sponsor, i media e il rettorato.

Art. 29 Il segretario

Il segretario si occupa di:

1. gestire le comunicazioni con i soci;
2. mantenere l'indirizzario dei soci, compresi quelli passati;
3. mantenere aggiornata la lista di tutti i soci;
4. redigere eventuali verbali e decisioni del comitato.

Art. 30 Il cassiere

Il cassiere si occupa di:

1. riscuotere le tasse sociali;
2. gestire la contabilità, in particolare di registrare le donazioni all'associazione;
3. stilare un inventario dei beni di proprietà dell'associazione;
4. redigere un rapporto semestrale in merito alle finanze dell'associazione, il quale deve essere approvato dall'ufficio di revisione e dall'assemblea generale.

Art. 31 Il web-master

Il web-master si occupa di:

1. gestire e tenere aggiornato il sito web dell'associazione;
2. coadiuvare il segretario nella gestione delle comunicazioni con i soci;
3. risolvere problemi di natura informatica;
4. migliorare e sviluppare il know-how dell'associazione.

Art. 32 I membri di comitato aggiunti

I membri di comitato aggiunti aiutano il comitato nello svolgimento dei propri compiti; in particolare:

1. nell'organizzare attività ed eventi;
2. nel mantenere vivi i rapporti con i soci;
3. possono supplire ad una delle cariche principali in assenza temporanea del membro titolare.

Art. 33 Altre cariche

¹ Gli statuti determinano le cariche vigenti.

² La creazione di nuove cariche o l'eliminazione di cariche vigenti è possibile solamente con una modifica statutaria.

Capo terzo: Dell'ufficio di revisione

Art. 33a Composizione

¹ L'ufficio di revisione è composto da due revisori.

² I revisori sono nominati fra i soci attivi.

³ I revisori non possono essere contemporaneamente membri del comitato.

Art. 33b Periodo di nomina e presenza

¹ L'ufficio di revisione è nominato per un anno.

² In caso di vacanza prolungata di un revisore si procede il prima possibile a nuova elezione.

³ Almeno un revisore partecipa alle assemblee sociali.

Titolo quarto: Delle finanze

Art. 34 Costituzione

¹ Il patrimonio sociale è costituito dalle risorse e dalla riserva.

² Le risorse sono composte dalle quote sociali, dalle donazioni e offerte da parte di terzi, dai ricavi di eventuali attività e servono ad adempiere ai compiti e bisogni dell'associazione.

³ Le risorse sono depositate su un conto corrente postale o bancario.

⁴ Per il ritiro di denaro dal conto delle risorse sono necessarie le firme del cassiere e del presidente.

⁵ Non appena le risorse superano l'ammontare di CHF 5'000.00 viene creato un fondo di riserva depositato su un apposito conto corrente postale o bancario.

⁶ L'ammontare del fondo di riserva è di minimo CHF 200.00 e di massimo CHF 2'000.00.

⁷ Il fondo di riserva deve essere aumentato ogni anno del 5% delle risorse superiori ai CHF 5'000.00 necessari per la costituzione di tale fondo.

⁸ Gli interessi del fondo di riserva vanno ad aumentare quest'ultimo.

⁹ Sono possibili prelievi in denaro dalla riserva solo ed esclusivamente in caso di bisogno, necessitando del voto unanime del Comitato.

Art. 34a Revisione dei conti

¹ Prima di ogni assemblea sociale, in ogni caso con almeno una settimana di anticipo, il cassiere sottopone i conti e i relativi giustificativi all'ufficio di revisione.

² L'ufficio di revisione verifica la gestione, il conto d'esercizio e il bilancio e presenta all'Assemblea una relazione scritta e proposte circa l'accettazione o meno del conto d'esercizio e del bilancio.

Art. 35 Approvazione dei conti

L'assemblea prende atto del rapporto di revisione e approva i conti sottoposti dal cassiere; in caso di non approvazione si deciderà sul rinnovo del mandato al cassiere; in caso di sfiducia si eleggerà un nuovo cassiere.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 36 Impegni e debiti

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'associazione.

Art. 37 Responsabilità

Il sito web dell'associazione www.iucim.ch funge esclusivamente da albo sociale: quanto vi è pubblicato non vincola in alcun modo l'associazione.

Art. 38 Contestazione

¹ Le contestazioni contro l'associazione sono decise da un giudice unico designato dal Decano della Facoltà di Diritto dell'Università di Lucerna.

² La lingua e la procedura è quella italiana.

³ Per il resto è applicabile il codice di procedura civile.

Art. 39 Scioglimento

¹ L'associazione può essere sciolta unicamente quando essa è ristretta al solo comitato.

² I fondi dell'associazione verranno devoluti alla Pro Ticino di Lucerna.

Art. 40 Approvazione ed entrata in vigore degli statuti

Il presente statuto è stato approvato in data 02.05.2007 dall'assemblea costituente con entrata in vigore immediatamente; è stato parzialmente riveduto il 23.04.2008, il 10.12.2008 ed il 15.05.2012; è stato totalmente riveduto con entrata in vigore immediata il 01.03.2011; è stato parzialmente riveduto il 15.05.2013, il 20.05.2015 e il 02.12.15.

La Presidente

Sofia Pino

Il Vicepresidente

Diego Rezzonico

La Segretaria
Susanna Cadei

Il Cassiere
Sabina Ghidossi

Stato al 08.12.2016